



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano
PIAZZA IV NOVEMBRE, 7 - 20034 SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI)
CF. 01401970155

Tel. 0331/401564 - Email: info@comune.sangiorgiosulegnano.mi.it
www.comune.sangiorgiosulegnano.mi.it
PEC: comune.sangiorgiosulegnano@cert.legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE

Ufficio del Sindaco

N. 26

DEL 23/06/2026

OGGETTO: Disposizioni per la prevenzione delle allergie da polline di ambrosia

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'Ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- in questi ultimi anni il numero dei soggetti che sviluppano allergie da polline di Ambrosia è in continua crescita e attualmente risulta essere la prima causa di pollinosi;
- le allergie da Ambrosia si manifestano con sintomi a volte fortemente invalidanti che rappresentano un costo individuale e sociale di proporzioni non trascurabili;

CONSIDERATO CHE i siti preferenziali di diffusione dell'Ambrosia, nell'ambito urbano, sono i terreni incolti, i terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, le aree verdi abbandonate, le banchine stradali, le aree industriali dismesse, i cantieri edili lasciati aperti per lunghi periodi, i cigli stradali, le massicciate ferroviarie, i fossi ed in generale tutte le aree abbandonate e semi-abbandonate;

RILEVATO CHE:

- l'incuria delle sopraccitate aree urbane risulta essere uno dei fattori che ha contribuito alla massiccia diffusione della pianta di cui trattasi;
- la manutenzione delle aree verdi ed in particolare lo sfalcio delle aree infestate, può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta se effettuata in periodi e con numero di

interventi da stabilire dopo un'attenta osservazione in campo e, comunque, prima della maturazione delle infiorescenze;

DATO ATTO CHE lo sfalcio delle aree infestate da ambrosia nei periodi antecedenti la fioritura della pianta, se esteso su un ampio territorio, è uno strumento efficace al contenimento dell'aereo diffusione del polline;

RITENUTO di dover disporre, in tempo utile, misure volte a limitare la diffusione dell'Ambrosia e a contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare, per quanto possibile, l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

RITENUTO pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia protratta sino al mese di settembre, termine di fioritura dell'Ambrosia e periodo strettamente necessario per la normalizzazione della dispersione del polline nell'aria;

DATO ATTO che per le aree pubbliche, l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

VISTA la nota dell'ATS Milano Città Metropolitana, del 03 giugno 2025 prot. 114412, pervenuta al protocollo comunale n. 5370 del 03/06/2025, con la quale si invitano le Amministrazioni Comunali territorialmente competenti a porre in atto tutti i provvedimenti per contribuire all'attuazione delle misure di prevenzione della pollinosi da ambrosia, così come riportate negli allegati alla suddetta nota:

- Allegato 1: Misure per la prevenzione della pollinosi da Ambrosia;
- Allegato 2: Allegato Tecnico;

VISTO:

- gli artt. 13 e 32, 3° comma, della Legge n° 833 del 23.12.1978;
- l'art. 12, 1° comma, lettera a) della Legge Regionale n° 64 del 26.10.1981 e successive modificazioni;
- l'art. 50, 5° comma, del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine all'adozione di ordinanze in materia di igiene e sanità;
- il Regolamento Locale di Igiene, recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;
- l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una

sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00, secondo la procedura prevista dalla L. n. 689/1981;

ORDINA

- ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione);
- ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e aree industriali dismesse;
- ai proprietari di aree edificabili libere e non utilizzate;
- ai proprietari di tutte le aree abbandonate e semi abbandonate;
- ai responsabili e/o aventi titolo di cantieri edili;
- agli Amministratori di condominio;
- al Responsabile dell'A.N.A.S. - Compartimento Regionale per la viabilità;
- al Responsabile delle Ferrovie dello Stato;
- al Responsabile Settore Strade della Città Metropolitana di Milano;
- ai Responsabili delle società di gestione della rete del gas (2i Rete Gas S.p.a.) e del servizio idrico integrato (Cap Holding S.p.a.);

1. **di vigilare**, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza;
2. **di eseguire** periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato Tecnico alla nota ATS del 03/06/2025 prot. n. 114412;
3. **di effettuare gli sfalci prima della maturazione delle infiorescenze** (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) **e assolutamente prima dell'emissione di polline**. Pertanto si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm, con un'altezza di taglio più bassa possibile. Gli sfalci devono essere eseguiti nei seguenti periodi:

- **I sfalcio** ultima settimana di luglio;
- **II sfalcio** terza decade di agosto;

4. **DI UTILIZZARE**, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'Ambrosia, indicati nell'Allegato tecnico alla nota ATS del 03/06/2025 prot. 114412, secondo le seguenti specifiche:

- **In ambito agricolo:** inerbimento permanente, trinciatura, diserbo, aratura e discatura;

- **In ambito urbano:** pacciamatura e estirpamento;

5. DI CONCEDERE, per il solo ambito agricolo, l'esecuzione di un solo intervento da effettuarsi nella prima metà di agosto, basandosi però su un'attenta osservazione delle condizioni in campo e intervenendo sempre prima della fioritura. Prevedere un ulteriore intervento, in caso di ravvisata necessità, in corrispondenza all'inizio di settembre se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura;

INVITA

la cittadinanza a:

1. eseguire nei mesi estivi una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza;
2. curare inoltre i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ect., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia Artemisifolia.

AVVERTE

la cittadinanza che:

1. chiunque violi le presenti disposizioni, non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia, sarà punibile con una sanzione amministrativa:

- da € 50 a € 200 per un'area fino a 2000 m²;
- da € 200 a € 500 per un'area oltre i 2000 m²;

2. qualora, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, il proprietario non provveda comunque allo sfalcio del terreno infestato, il Sindaco provvederà d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Gli Uffici di Polizia Locale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Milano ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla conoscenza dell'atto.

San Giorgio su Legnano, 23 giugno 2026.

IL SINDACO
(Claudio Ruggeri)

IL SINDACO
Sig. Claudio Ruggeri
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)